

COMUNE DI OSPEDALETTI

Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 16

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE SUI TRIBUTI LOCALI – INSERIMENTO NORME RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

L’anno **DUEMILADIECI** addì **DICIANNOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **20,30** nella sala Consiliare di Via XX Settembre n. 34, è convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma II, del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di 1a convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Presente	Assente
CRESPI Eraldo - Sindaco	X	
CHILA’ Mario - Vice Sindaco		X
BALBO Rodolfo detto Rudy	X	
RESELLI Claudio Giuseppe	X	
ROVERIO Marco	X	
BLANCARDI Paolo	X	
BARBAGALLO Luca	X	
OMETTO Barbara	X	
GARELLI Monica	X	
MARCHEGIANI Carlo	X	
CARDONE Raffaele detto Jug	X	
BATTISTELLI Esterina	X	
BUTTELLI Carla in Calvini	X	
BRACCO Riccardo	X	
RODRIGUEZ Roberto	X	
VELLI Raffaella	X	
TIRONE Angelo	X	
	16	1

Dei consiglieri assenti giustificano: CHILA’ Mario

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante la D.ssa Mariacristina TORRE –Segretario Comunale.

Il Sig. CRESPI Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE

Per esporre in merito all'oggetto cede la parola all'assessore Barbagallo il quale così interviene:
"La pratica è relativamente semplice perché non facciamo altro che inserire le disposizioni previste da un decreto legislativo inserendole nel nostro regolamento dei tributi, praticamente succede che dalla decorrenza di questa modifica vengono istituite le norme che regoleranno gli accertamenti con adesione che serviranno a portare dove possibile e dove identificato nuove entrate per il Comune con una procedura, una sorta di concordato, che riteniamo essere la più veloce. Le norme sono tecniche, le avete viste nella bozza di regolamento e sono a disposizione per eventuali domande ma soprattutto c'è il Responsabile del servizio che vi risponde sulla parte tecnica."

Quindi, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare il Sindaco-Presidente invita i convenuti a voler deliberare in merito all'oggetto. Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sui tributi locali, approvato con delibera consiliare n. 59 del 16 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge, successivamente modificato con deliberazioni del medesimo consesso n. 44 del 24.8.2005 e 75 del 24.11.2008, ritualmente esecutive;

PRESO ATTO della relazione del responsabile del servizio tributi, agli atti, con la quale viene proposta l'aggiunta degli articoli dal n. 75 al n. 83 riguardanti "Nome relative all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione" al fine di semplificare i procedimenti di accertamento dei tributi e di ridurre il contenzioso con i contribuenti;

VISTO il D. Lgs. N. 218 in data 19.6.1997;

RITENUTO doveroso e necessario stabilire norme che regolino l'istituto dell'accertamento con adesione previsto nel precitato Decreto legislativo, nell'ambito dei regolamenti comunali;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato "B");

CON 16 VOTI favorevoli resi ed espressi per alzata di mano,

UNANIME DELIBERA

- 1) di MODIFICARE**, integrandolo con gli articoli dal n. 75 al n. 83 riguardanti "Nome relative all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione" (Allegato A), il "Regolamento comunale sui tributi locali" approvato in primis con deliberazione consiliare n. 59 del 16 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge.

NORME RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 75 - Oggetto

1. Le norme seguenti disciplinano l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.
2. Il Comune introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti. Tale procedimento non è comunque obbligatorio né per l'ente impositore né per il contribuente.

Art. 76 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, procede all'annullamento dell'atto di accertamento definitivo.

Art. 77 - Competenza

1. Competente alla definizione degli accertamenti con adesione è il responsabile dell'ufficio preposto alla gestione del tributo.

Art. 78 - Avvio d'ufficio del procedimento

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato dall'Ufficio competente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - la data di comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. L'invito a comparire deve essere formulato per iscritto e deve essere inviato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero notificato a norma di legge. L'interessato può richiedere il differimento della comparizione non oltre trenta giorni, formulando istanza motivata. L'Ufficio valutata l'istanza può accordare il rinvio richiesto o fissare una data diversa dandone comunicazione al richiedente.
3. Il contribuente può anche richiedere di estendere il procedimento di adesione a tributi e/o annualità diverse da quelle per le quali l'Ufficio ha emesso l'invito a comparire.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito a comparire non è sanzionabile.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso la presenza di elementi accertabili con adesione all'interno della pretesa tributaria avanzata dal Comune.

Art. 79 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire può, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiedere con istanza in carta libera di procedere all'accertamento con adesione fornendo contestualmente gli elementi su cui si basa la sua richiesta.

3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale preclude l'avvio del procedimento ad istanza di parte.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della medesima, sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula al contribuente per iscritto l'invito a comparire, in una data compresa tra il 20° ed il 40° giorno dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Ente.
6. La mancata comparizione del contribuente, salvo cause di forza maggiore, nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Eventuali richieste di differimento avanzate, con adeguata motivazione, dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 80 - Definizione dell'atto di accertamento con adesione

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, delle dichiarazioni rese dalle parti, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene redatto verbale in duplice esemplare da parte del funzionario responsabile del procedimento e firmato dal contribuente o da suo rappresentante munito di apposita delega. Una copia dei verbali sottoscritti viene consegnata al contribuente.
2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 81 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. L'Ufficio., verificato il pagamento, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani riscossa tramite ruolo, la definizione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale e l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione il pagamento in forma rateale mensile quando la somma dovuta supera euro 2500. In tal caso l'Ufficio preposto all'accertamento esamina l'istanza e, qualora questa venga accolta sull'importo delle rate successive alla prima si applicherà l'interesse legale calcolato giorno per giorno a partire dalla data del perfezionamento dell'atto di adesione. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento.

5. L'Ufficio può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente per il periodo di durata della rateazione. In questo caso il procedimento si perfeziona con la prestazione della garanzia e l'Ufficio rilascia copia dell'atto di definizione solo dopo aver ricevuto la documentazione della prestazione della garanzia.

Art. 82 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponente sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dalla definizione, senza che vi sia necessità di emissione di formale atto di revoca.

Art. 83 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge e, comunque, non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
4. Non sono riducibili le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio.
5. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Rag. Eraldo Crespi)
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(d.ssa Mariacristina TORRE)
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Ospedaletti con il n. _____ dal giorno _____ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Mariacristina TORRE)
F.to

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Mariacristina TORRE)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

Ospedaletti li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Mariacristina TORRE)
F.to

Verbale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del _____